

# Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione (OPeM)

916.341.1

del 7 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2020)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l'articolo 5a dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>1</sup> sul bestiame da macello, ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

<sup>2</sup> Non si applica alla determinazione del peso di macellazione:

- a. di animali malati o infortunati che è necessario abbattere fuori da un macello;
- b. di animali che su mandato dei produttori di carne sono macellati in vista della commercializzazione diretta o del consumo proprio privato.<sup>2</sup>

## **Art. 2** Obbligo di determinazione del peso di macellazione

<sup>1</sup> Il peso di macellazione viene determinato dal macello.

<sup>2</sup> Cantoni e Comuni possono delegare a terzi la determinazione del peso di macellazione.

## **Art. 3** Preparazione per la pesatura

Prima della pesatura devono essere svolte, nell'ordine indicato, le operazioni seguenti:

- a. le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo sono presentate al controllo delle carni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>3</sup> concernente l'igiene nella macellazione;
- b. le parti secondo gli articoli 6–9 e le parti dichiarate non idonee al consumo all'atto del controllo delle carni sono asportate.

RU 2017 2471

<sup>1</sup> RS 916.341

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore il 1° gen. 2020 (RU 2019 3671).

<sup>3</sup> RS 817.190.1

**Art. 4** Momento della pesatura

La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell'animale.

**Art. 5** Strumenti di misurazione

Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso di macellazione sono conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>4</sup> sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

**Art. 6** Carcasse di animali delle specie bovina ed equina

Dalle carcasse di animali delle specie bovina ed equina devono essere asportate le seguenti parti:

- a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (*Lnn. cervicales profundi craniales*) e i linfonodi retrofaringei laterali (*Lnn. retropharyngei laterales*);
- b. nel caso degli animali della specie equina: oltre alle parti menzionate alla lettera a, l'accumulo di grasso sotto la criniera;
- c. i piedi, alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (*os metacarpale* e *os metatarsale*);
- d. la pelle, senza carne e senza grasso;
- e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale; l'accumulo di grasso sulla parete addominale interna non può essere asportato prima della pesatura;
- f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- g. il mesentere (*mesogastrium* e *mesenterium*) con il grasso annesso e i linfonodi dell'intestino;
- h. la laringe (*larynx*) con i muscoli annessi, la trachea, la faringe (*pharynx*), l'esofago e, se presente, il timo (animella);
- i. il midollo spinale;
- j. gli organi urinari e gli organi genitali, nonché il grasso dei testicoli;
- k. la mammella e il grasso della mammella;
- l. la coda, compreso il tasto in corrispondenza dell'attaccatura della coda (muscolo coccigeo laterale, *musculus coccygicus lateralis*), recisa tra l'osso sacro e la prima vertebra caudale;

<sup>4</sup> RS 941.210

- m. la cartilagine xifoidea;
- n. l'accumulo di grasso annesso all'anca.

**Art. 7** Carcasse di animali delle specie ovina e caprina

Dalle carcasse di animali delle specie ovina e caprina devono essere asportate le seguenti parti:

- a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi, senza muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza la muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (*Lnn. cervicales profundi craniales*) e i linfonodi retrofaringei laterali (*Lnn. retropharyngei laterales*);
- b. nel caso di agnelli e capretti: la vena giugulare con un taglio parallelo all'asse del collo;
- c. i piedi alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (*os metacarpale* e *os metatarsale*);
- d. la pelle, senza carne e senza grasso;
- e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale;
- f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- g. la laringe (*larynx*) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (*pharynx*) e l'esofago;
- h. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
- i. gli organi urinari e gli organi genitali;
- j. la mammella e il grasso della mammella;
- k. la coda.

**Art. 8** Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti

<sup>1</sup> Dalle carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, devono essere asportate le seguenti parti:

- a. gli unghioni;
- b. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
- c. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- d. gli occhi, le palpebre e i condotti uditivi esterni;

- e. la laringe (*larynx*) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (*pharynx*), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (*Lnn. cervicales superficiales ventrales*); l'esofago;
- f. gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura;
- g. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
- h. gli organi urinari e gli organi genitali.

<sup>2</sup> I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, la lingua e il cervello sono stati asportati e non sono stati pesati insieme alla carcassa.

#### **Art. 9** Carcasse di scrofe madri e verri adulti

<sup>1</sup> Dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti devono essere asportate le seguenti parti:

- a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale;
- b. i piedi alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (*os metacarpale* e *os metatarsale*);
- c. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
- d. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- e. il midollo spinale;
- f. gli organi urinari e gli organi genitali, nel caso delle scrofe madri le ghiandole mammarie.

<sup>2</sup> I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, le scrofe madri sono scuoiate.

#### **Art. 10** Divieto di asportare altre parti

Prima della pesatura è vietato asportare parti diverse da quelle menzionate negli articoli 6–9.

**Art. 11<sup>5</sup>****Art. 12** Esecuzione

<sup>1</sup> Il controllo della determinazione del peso di macellazione è di competenza dell'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello.

<sup>2</sup> Se sospetta un'infrazione alla presente ordinanza, l'Ufficio federale dell'agricoltura avvia un'indagine. Se dall'indagine emerge che un'infrazione è stata commessa, esso dispone una misura amministrativa secondo l'articolo 169 della legge del 29 aprile 1998<sup>6</sup> sull'agricoltura.<sup>7</sup>

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

<sup>5</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3671).

<sup>6</sup> RS **910.1**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore il 1° gen. 2020 (RU **2019** 3671).

